



Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^a Civile, in composizione collegiale con i Giudici

dott. Federica SACCHETTO Presidente
dott. Antonella GUERRA Giudice rel.
dott. Marilina TERMINI Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nella causa civile iscritta al n° 120/2012 R.G. V.G.
promossa con ricorso depositato il giorno 13-1-2012

da

ILOGHALU NNANYERE CHUKWUMA INNOCENT, nell'interesse
del figlio minore ILOGHALU KINGSLEY, con l'avv. Caterina Bozzoli

-ricorrente-

contro

Comune di Padova, in persona del sindaco pro tempore, con gli avv.
Alessandra Montobbio, Vincenzo Mozzoni, Marina Lotto, Paolo
Bernardi, Alberto Bilocchi e Paola Munari dell'Avvocatura Civica

-resistente-

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, con
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

- resistente -

con l'intervento del Pubblico Ministero

Oggetto: opposizione al diniego di acquisizione di "status" di cittadino
italiano ex art.95 D:P:R: 396/2000

motivi della decisione

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly "C. Bozzoli", written vertically on the right side of the page.

Il ricorrente, premesso di aver acquistato la cittadinanza italiana in data 23-7-2010 ai sensi dell'art. 9 lett. f) d.lgs. 286/1998 e che il successivo 13-10-2011 aveva richiesto il riconoscimento della cittadinanza in favore del figlio minore Kingsely Chukuwunonso ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 91/1992, che tuttavia il Comune di Padova aveva respinto la richiesta con provvedimento del 30-11-2011, proponeva ricorso avverso il suddetto provvedimento, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14 della legge 91/92, anche in relazione all'art. 3 della Costituzione e, per l'ipotesi in cui fosse condivisa l'interpretazione data dal Comune, sollevando eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della l. 91/92 in relazione all'art. 30 della Costituzione.

Il Ministero dell'Interno, costituendosi, eccepiva in via preliminare la mancata instaurazione del contraddittorio con il Comune di Padova, l'introduzione del procedimento con il richiamo di una normativa non pertinente e con un rito errato; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e la manifesta infondatezza ed inammissibilità della questione d'illegittimità costituzionale sollevata.

Il Comune di Padova, costituendosi, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

In via preliminare, si rileva che la qualificazione giuridica del ricorso, peraltro identica a quella indicata in calce al provvedimento del Comune, è del tutto irrilevante.

Si ritiene inoltre che l'adozione del rito camerale in luogo di quello ordinario non induca alcuna nullità (o improcedibilità) ove, in concreto, non venga eccepito e provato che dall'erronea inversione sia derivato effettivo pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario; infatti, anche a voler ritenere nullo l'atto introduttivo non conformato secondo il modello

legale (ricorso anziché citazione), occorre tenere conto che tale nullità rientrerebbe pur sempre fra quelle formali di cui all'art. 156 c.p.c., sanabili col raggiungimento dello scopo, e che per eventuali inosservanze a regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c., il giudice investito della domanda potrebbe disporre d'ufficio la conversione dell'atto introduttivo, mediante la rinnovazione dell'atto, salvo che la parte convenuta non si sia comunque costituita difendendosi compiutamente nel merito (il che è accaduto nel caso specifico in esame).

Invero, anche sulla scia della giurisprudenza costituzionale (si vedano C. Cost. 18-5-1972 n° 89 e 6-6-1973 n° 73) si può ritenere che la tutela giurisdizionale non debba essere concepita come mera forma astratta, indifferente rispetto alle caratteristiche del diritto da accertare, ma debba tener conto delle esigenze del caso concreto, ossia deve tendere all'effettività della tutela. Per questo, anche la tutela sommaria offerta dal rito camerale può conseguire gli stessi effetti della tutela c.d. ordinaria, a patto che siano rispettati i fondamentali diritti delle parti di difendersi e di controdedurre.

Ciò premesso e passando ad esaminare se la procedura instaurata abbia comportato la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, deve ritenersi che ciò non sia avvenuto, in assenza di eccezioni in tal senso con riferimento alla posizione processuale dei convenuti ed in considerazione delle complete difese anche nel merito svolte.

Lo status di cittadino del ricorrente è incontestato, così come il rapporto di paternità con il minore Kingsley Chukwunonso, che risulta anche dal certificato di nascita rilasciato dallo Stato Nigeriano (doc. 3 di parte ricorrente).

Il ricorrente ha sostenuto in primis che con l'acquisto della cittadinanza da parte del padre, anche il figlio avrebbe dovuto acquistarla, e ha chiesto comunque l'applicazione dell'art. 14 della L.

91/92, che prevede che *"I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, se divenuti maggiorenni, possono rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza."*, facendo presente che in realtà il figlio, seppur non residente in Italia, in realtà nel Paese d'origine conviveva con entrambi i genitori, come risultava dalle numerose e frequenti permanenze in Nigeria del ricorrente registrate nel suo passaporto.

Invero, dalla produzione della copia del passaporto del ricorrente risulta che effettivamente egli ha soggiornato in Nigeria dal 28-2-2009 al 26-4-2009, dall'11-8-2009 al 17-10-2009, dal 17-2-2010 al 31-3-2010, dal 2-1-2011 all'8-2-2011 e dal 16-3-2011 al 29-7-2011 per un totale di 343 giorni in due anni e mezzo di vita del figlio (giunto in Italia il 30-7-2011), ciò confermando che, a prescindere dalla residenza anagrafica in Italia, egli alternava periodi di permanenza in Italia a lunghi periodi di permanenza in Nigeria, dove deve presumersi vivesse con il figlio, che successivamente all'ultimo viaggio si è trasferito in Italia convivendo stabilmente con il padre.

Reputa il Collegio che tale organizzazione di vita induce a ravvisare la condizione di convivenza prevista dall'art. 14 della legge 91/1992 che, specie ove si tratti di famiglie i cui componenti siano di nazionalità diversa dall'italiana, non può essere interpretato in senso rigido come condivisione permanente e senza interruzioni della residenza, ma debba essere inteso come mantenimento di un legame effettivo, tramite una comunione di vita che ben può conservarsi, con i moderni mezzi di trasporto e di comunicazione, anche nel caso in cui i genitori per ragioni di lavoro o per altri motivi dimorino con i figli per periodi intervallati da assenze, ma con una continuità sufficiente a mantenere un legame anche fisico.

Tale interpretazione appare anche la più conforme al dettato costituzionale, consentendo di escludere irragionevoli difformità con la

più favorevole condizione degli adottati e la lesione al diritto dei figli minori di godere di uno status di cittadinanza uguale a quello dei genitori, diritto la cui tutela si evince dagli artt. 1-2-3 della L. 91/1992.

Ne consegue che il ricorso merita accoglimento, con compensazione integrale delle spese di lite, visti i rari precedenti giurisprudenziali e la particolarità della questione.


per questi motivi

così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del minore Iloghalu Kingsley Chukwunonso, figlio del ricorrente, di ottenere lo status di cittadino italiano in conseguenza dell'acquisto della cittadinanza da parte del padre;
- 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di procedere alle trascrizioni prescritte;
- 3) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.

Padova, 11 maggio 2012

Il Presidente



Deposito in Consolato

il 27/7/2012

Il Cancilliere

